

STATUTO

**FATTORIE MONTANE
SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CONCA DELLA CAMPANIA CE VIA
PATIERNO ANTONACCI SNC

Numero REA: CE - 298633

Codice fiscale: 04099560619

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2023 - Statuto completo	2
--	---



Alberto Caprioli
Notaio

Pomigliano d'Arco (Na)
Via Giacomo Leopardi, 131
Tel.081.884.57.11

e-mail: acaprioli@notariato.it

ALLEGATO "A" all'atto n. 4231 della raccolta

STATUTO

"Fattorie Montane Società Cooperativa Consortile Impresa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Denominazione)

1.1 - E' costituita ai sensi dell'articolo 2615-ter, degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la società cooperativa con scopo consortile ed a mutualità prevalente, retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ed avente la seguente denominazione: **"Fattorie Montane Società Cooperativa Consortile Impresa Sociale"**, in breve **"FARECON IMPRESA SOCIALE"**.

1.2 - La società ha sede nel Comune di Conca della Campania (CE). Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, l'indirizzo ove è posta la sede della Società è in Via Patierno Antonacci snc.

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sui consorzi, sulle cooperative, sull'impresa sociale, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e consortile, nonché le altre disposizioni regionali, nazionali e sovranazionali in materia vigenti.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

3.1 - La Società è retta con i principi della mutualità, non ha finalità speculative e persegue lo scopo mutualistico ed attraverso un'organizzazione comune, ai sensi dell'articolo 2602 del Codice civile, per lo svolgimento e la disciplina di determinate fasi delle imprese dei soci.

La Società si propone, quindi, di svolgere la propria attività caratteristica a favore dei propri soci operatori, in modo da fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, facendo così conseguire alle stesse, nell'esercizio delle rispettive attività d'impresa, condizioni migliori rispetto a quelle ot-

tenibili sul mercato, e più precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi e le attività svolte dalla società.

In particolare, potrà promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione delle proprie attività commerciali, realizzare e incrementare il commercio e l'esportazione dei prodotti, nonché l'acquisto e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte imprese stesse.

3.2 - L'attività della società è svolta senza alcuna finalità speculativa seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice civile, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi.

La società cooperativa stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti di scambio, aventi ad oggetto i servizi da essa prodotti e commercializzati.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della **società** di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la società ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La società è quindi obbligata, compatibilmente con le politiche e strategie decise dagli amministratori in base alla concreta organizzazione della società ed al numero dei soci cooperatori, a fornire a questi ultimi i servizi dalla stessa prodotti, rispettando, nella conclusione dei contratti di scambio, il principio di parità di trattamento, e quindi praticando i medesimi corrispettivi a parità di quantità e qualità dei servizi offerti.

I soci cooperatori non sono obbligati ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa; poiché, tuttavia, la loro partecipazione è strumentale all'attuazione dello scambio mutualistico, essi devono, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, procurare di acquistare preferibilmente presso la cooperativa i servizi dalla stessa forniti, in modo da consentire l'attuazione dello scopo mutualistico.

3.2 - La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

3.3 - Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettiva-

mente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

La Società si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile.

Gli amministratori, l'organo di controllo e il revisore se nominato, documentano:

1) nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile;

2) sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545-sexies, comma 2, c.c.);

3) nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo o del revisore, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del Codice civile); a tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori, e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni;

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili ai sensi del successivo art. 18, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-

ratori e quelle dei soci finanziatori, ed in generale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

4.1 - La Società esercita in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, così come previsto dall'art. 3 e dall'art. 5 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'indicato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale elencate nell'articolo 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di cui alla lettera i) dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, di cui alla lettera t) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera v) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

4.2 - La Società, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà svolgere tutte le altre

attività commerciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

4.3 - Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

4.4 - La Società, nel perseguimento delle indicate finalità e nell'ambito delle attività di interesse generale elencate, potrà:

a) organizzare e gestire centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, ecc.;

b) organizzare e gestire lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, gestire parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;

c) gestire agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio;

d) progettare e programmare laboratori didattici anche in collegamento con altri organismi, nonché progettare e realizzare mostre, eventi culturali, laboratori ed attività affini a carattere temporaneo o permanente, utilizzando diverse tecniche espressive e comunicative (tradizionali, audiovisivi, multimediali);

e) organizzare corsi di formazione, aggiornamento professionale, percorsi didattici, sia in presenza, sia on line e on demand, convegni, workshop e seminari;

f) organizzare attività, manifestazioni, incontri, meetings, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, cicli di lezioni;

g) realizzare programmi di studio, ricerca, salvaguardia e restauro di beni archeologici, artistici e naturali;

h) organizzare escursioni, viaggi, campi di lavoro e di studio;

i) svolgere attività di coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

l) valorizzare, incentivare e tutelare le produzioni agricole, garantendo la provenienza e la qualità delle stesse attraverso la formulazione di un apposito disciplinare di produzione, anche, a maggiore garanzia, adottando un apposito marchio di qualità;

m) produrre, trasformare, confezionare e collocare sul mercato dei prodotti agricoli e/o agro-alimentari [per tali intendendosi i prodotti di prima trasformazione di cui all'art.

32 del TCE (prodotti non industriali)], relativi sottoprodotti e loro derivati, propri, conferiti dai soci - o, in misura non prevalente, acquistati o di proprietà di terzi, - programmando le qualità e quantità che i soci si impegnano a produrre e a mettere a disposizione della Società per la vendita, assistendo i soci stessi nella definizione ed attuazione dei loro programmi e piani operativi; stabilire rapporti con enti, associazioni, società e strutture per la realizzazione delle lavorazioni e trasformazioni nonché per la commercializzazione dei prodotti, laddove le stesse non possano essere realizzate direttamente dalla Società;

n) acquistare e gestire attrezzature e impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento e l'alienazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e/o agro-alimentari [per tali intendendosi i prodotti di prima trasformazione di cui all'art. 32 del TCE (prodotti non industriali)], di impianti e di attrezzature per i servizi ausiliari, nonché l'acquisto e la fornitura ai soci di ogni tipo di materiale ad essi necessario; acquistare, costruire, acquisire in locazione o in comodato d'uso fabbricati nonché aree, terreni coltivati o incolti, stabilimenti e depositi sia direttamente che indirettamente necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali; nell'ambito della attività connesse alla conservazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e/o agro-alimentari la società potrà svolgere l'attività di gestione di mense (c.d. servizio mensa), nonché l'attività di produzione, porzionamento e confezionamento di pasti, loro trasporto e somministrazione;

o) informare e curare l'assistenza tecnica, economica e gestionale dei soci, assicurando loro mezzi tecnici appropriati per la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti e fornendo beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di semi, piante, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, macchine ed attrezzi agricoli, organismi utili alla lotta ai parassiti delle piante, lavorazioni meccaniche, ecc.);

p) distribuire fra i soci il ricavato delle vendite di cui alla lettera n), dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla Cooperativa, in ragione della loro quantità, qualità, calibratura, resa, gradi e caratteristiche;

q) assistere la progettazione e l'esecuzione, quest'ultima solo su apposito mandato del socio interessato, di opere, di impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo i programmi, linee e indirizzi tecnici comuni, nonché la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti, ecc.;

r) curare la promozione e la sperimentazione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione, per il raggiungimento di posizioni sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti, anche con la divulgazione dei propri marchi; perseguire tutte le strategie di mercato in Italia ed all'estero necessarie alla migliore collocazione delle intere produzioni degli associati; espletare ricerche di mercato (marketing) nell'interesse e per conto proprio e dei soci; intraprendere campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione per lo svolgimento delle attività sociali, da realizzare anche con strumenti digitali, portali e siti web.

4.5 Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia nei confronti di privati che di enti pubblici, per cui la società potrà concorrere ad aste e licitazioni di lavori e forniture pubbliche da chiunque indetti, nei limiti della propria potenzialità e delle norme generali che regolano tali appalti.

4.6 La società per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive dovrà fornirsi delle stesse, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di professionisti abilitati o iscritti in appositi albi o registri che opereranno sotto la loro personale e diretta responsabilità.

4.7 La Società potrà attivare collaborazioni con Università ed altri enti di ricerca riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nonché acquistare e/o produrre e/o commercializzare brevetti.

4.8 - Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato e di altre persone fisiche e giuridiche, compiere tutte le operazioni connesse o comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

4.9 - La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare, immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio solo in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico; inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

4.10 - La Società cooperativa può ricevere prestiti da soci,

finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società opererà comunque nel rispetto della normativa vigente e sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - (Soci ordinari)

5.1 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 - Fermo restando il disposto di cui all'art. 2522, comma 2, cod. civ., possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che svolgano un'attività imprenditoriale corrispondente o affine alla specialità della società e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa.

5.3 - L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e consortile e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 - Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 - Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

5.6 - Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche svolgenti attività imprenditoriale, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- f) certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 2522, comma 2, cod. civ., nei casi previsti e ricorrendone le condizioni previste dalla legge, nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-

stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci, tuttavia, ogni comunicazione ai soci potrà essere validamente effettuata se comunicata a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio alla società.

Art. 8 - (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-

mandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può farvi opposizione nei modi previsti dalla legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di partecipare al perseguimento degli scopi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può fare opposizione nei modi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 18, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei (6) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 15 - (Ristorni)

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-

berare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di **ristorni** ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori. A tal fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi precedenti.

Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2514 c.c..

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

I criteri di dettaglio per la ripartizione dei ristorni, nell'ambito dei criteri generali previsti dal presente statuto,

sono determinati nel regolamento mutualistico approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile.

La cooperativa può riconoscere in via anticipata il vantaggio mutualistico a favore dei soci cooperatori, sulla base dei medesimi criteri sopra esposti ai fini della ripartizione dei ristorni; praticando quindi nei confronti dei soci cooperatori condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle offerte ai terzi non soci, ogni qualvolta ciò si renda possibile tenendo conto del prevedibile risultato dell'esercizio. A tal fine, gli amministratori devono agire con particolare cautela, tenendo conto della necessità che il vantaggio mutualistico sia in ogni caso contenuto nei limiti dell'avanzo di gestione realizzato nei rapporti con i soci, e presupponga un avanzo complessivo nella gestione dell'esercizio. Gli amministratori agiscono in modo da assicurare la preventiva conoscenza o conoscibilità da parte del socio cooperatore delle componenti economiche fondamentali che determinano il costo e il valore finale dello scambio mutualistico.

Alla fine dell'esercizio sociale, gli amministratori devono specificare nella relazione sulla gestione, di cui all'art. 2545 del codice civile, i criteri seguiti ai fini dell'attribuzione del vantaggio mutualistico anticipato, quantificandolo stesso in relazione alle singole gestioni mutualistiche. E' rimessa all'assemblea che approva il bilancio la valutazione dell'adeguatezza dei vantaggi mutualistici anticipati come sopra attribuiti dagli amministratori.

Nell'ipotesi in cui, alla fine dell'esercizio sociale, si evidenzi che il vantaggio mutualistico anticipatamente riconosciuto ai soci cooperatori eccede l'avanzo di gestione realizzato nei loro confronti, i soci cooperatori sono tenuti a restituire l'eccedenza; il relativo debito è compensabile con i crediti relativi ai ristorni ed agli utili maturati nei successivi esercizi sociali.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - (Elementi costitutivi)

16.1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

16.2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

16.3 - Le riserve, salva quella di cui alla precedente punto 16.1 lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'assemblea dei soci che a tal fine sarà convocata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma successivo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'assemblea, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'assemblea deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art.5.

Art. 18 - (Bilancio di esercizio)

18.1 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali, fermo il divieto di cui all'ultimo comma del presente articolo, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92

n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 16.

18.2 - La società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

18.3 - Ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 112/2017 la società deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è redatto dall'organo amministrativo e deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 - (Decisioni dei soci)

19.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili ai sensi del precedente art. 18;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dell'organo di controllo e la eventuale nomina del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

19.2. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 20 - (Assemblee)

20.1. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

20.3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto, e tutti gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 - (Costituzione e quorum deliberativi)

21.1 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno del numero dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 19, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

21.2 - L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso l'Assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

Deve ritenersi sempre possibile l'Assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'Assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi

del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.

Per entrambe le modalità di svolgimento dell'Assemblea appena indicate, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

Art. 22 - (Votazioni)

22.1. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 23 - (Voto)

23.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

23.2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

23.3. Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo dei loro legali rappresentanti o di altre persone espressamente delegate. In tal caso la delega può essere conferita sia al delegato di un'altra persona giuridica socio avente diritto al voto, sia ad un altro socio cooperatore (persona fisica) avente diritto al voto, e dovrà risultare da estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea.

23.4. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 - (Presidenza dell'Assemblea)

24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

24.2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 - (Amministrazione)

25.1 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

25.2 - Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, tutti coloro che rivestono cariche sociali devono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) Non aver riportate condanne definitive per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni.

b) Non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposti ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;

c) Non avere subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza;

d) Non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti secondo criteri di professionalità, tra:

a) Soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'articolo 4 del presente Statuto, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;

b) Soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo agricolo, sociale, culturale;

c) Persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi, in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese ritenute adeguate.

Non possono ricoprire cariche sociali per assenza di requisito dell'indipendenza:

a) Gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le attività della Società;

b) Coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali, e dei relativi organi di controllo.

25.3 - I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

La cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e quanto siano presenti o informati della riunione i sindaci effettivi, se nominati, e comunque partecipi alla riunione la maggioranza dei sindaci in carica.

Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-

ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26

26.1 - Il controllo interno della Società è affidato all'organo di controllo composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

In particolare, un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro e gli altri componenti, se non iscritti nell'indicato registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Quanto ai requisiti di onorabilità dei sindaci si richiama quanto indicato per gli amministratori all'art. 25 del presente Statuto.

26.2 - I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

26.3 - I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società in conformità alle disposizioni contenute nel d. lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecuti-

vi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la società dovrà essere sottoposta a revisione legale dei conti. In tali casi, la revisione legale dei conti è esercitata, su delibera dell'assemblea dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure dal Collegio Sindacale a condizione che tutti i sindaci siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Per la revisione legale dei conti si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 - (Devoluzione patrimonio finale)

28.1. In caso di scioglimento della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/2017, è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

FIRMATO: GIOVANNI ESPOSITO

ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo